

PROT. 5170

29-07-2020



COMUNE DI CICCIANO

Provincia di Napoli

Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 153 del 27.07.2020

Prot.n. 5127/2020 del 27.07.2020

Oggetto: Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. –obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (c.d. mascherine)

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 in particolare l'art.3 , comma 2, a mente del quale *"Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"*

Visto l'art. 2 "Sanzioni e controlli" del Decreto Legge n. 33 del 2020 conv. in Legge 14.07.2020 n.74 a mente del quale *"Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui l'art. 650 c.p. le violazioni delle disposizioni del presente decreto ovvero, dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art.4 , comma, del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n.35, nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.*

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'art.4 comma 3 del Decreto legge n.19 del 2020.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statale sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte, all'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'Attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.

2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni prevista dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore delle Legge di conversione del presente decreto, sono devolute allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle provincie e ai comuni quando le medesime siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle provincie e dei comuni.

3. salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 452 del c.p. o comunque più grave reato la violazione della misura di cui all'art. 1 comma 6, è punita ai sensi dell'art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265"

Presoatto dell'Ordinanza n. 63 del 24/07/2020 del Presidente della Regione Campania con la quale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono state disposte ulteriori misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario nel territorio regionale, ivi compreso l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento delle distanze di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Vista l'Ordinanza regionale n. 62 del 15.07.2020, con la quale sono state confermate ed aggiornate le misure disposte con le ordinanze n. 56 del 12.06.2020, n. 59 del 01.07.2020, n. 61 del 08.07.2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione n. 60 del 04.07.2020 pubblicata sul BURC in data 05.07.2020 e sono altresì confermate fino al 7 agosto 2020 le ulteriori misure disposte con le ordinanze regionale n. 48/2020 e n. 50/2020, n. 51/2020 e n. 52/2020 fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1.a), n. 53/2020, n. 54/2020 e n. 55/2020, per quanto vigente alla data del 14 luglio 2020;

Evidenziato:

- che l'incoraggiante andamento del numero di contagiati finora ha provocato in taluni l'erroneo convincimento che la fase di allerta fosse terminata, tanto da abbandonare le condotte prudenziali sin qui avute;
- che purtroppo sono ancora tanti, coloro che affrontano con superficialità questo periodo emergenziale, mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri cittadini ciccianesi,
- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia;

Considerato che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le situazioni di pericolo di contagio, e considerato che la trasmissione del virus avviene mediante piccole goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire, e restano sospese nell'aria e sulle superfici con cui si è venuti a contatto,

Rilevato che l'utilizzo delle mascherine in ogni caso:

riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati e di quelli asintomatici;

- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici riducendo la carica virale di una probabile infezione

- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Ritenuto opportuno disporre l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione individuale (c.d. mascherine) nei luoghi pubblici ed al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza.

Atteso che il periodo di vigenza di tale obbligo può esser circoscritto alle ore di maggior incidenza della circolazione ed afflusso della popolazione sul territorio comunale, ovvero dalle ore 11:00 a.m. alle 04:00 a.m. del giorno successivo.

Precisato che restano esclusi da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art.32. Che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Richiamato l'art.50 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale, al comma 5 recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ..."

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 7 agosto 2020, dalle ore 11:00 a.m. alle 04:00 a.m. del giorno successivo.

- **L'obbligo per tutti i soggetti che circolano sul territorio comunale di indossare idonei dispositivi di protezione individuale (c.d. mascherine) nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico, all'aperto ed al chiuso, inclusi i mezzi di trasporto ed esercizi commerciali, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza.**

- **Restano esclusi da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.**

- **L'eventuale inosservanza delle precedenti prescrizioni è punito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n.33/2020 conv. in Legge 14.07.2020 n.74 al quale integralmente si rinvia, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui l'art. 650 c.p.**

DISPONE

che per l'esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Municipale locale a cui è demandato l'eventuale adozione delle misure sanzionatorie di legge;
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;
Che venga, altresì, comunicata al Prefetto e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Cicciano e, nei modi e nei termini di Legge.

La presente è trasmessa: al Prefetto di Napoli, al responsabile dell'ASL NA3 Sud competente, al Commissario della Polizia Statale di Nola, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Nola, Alla locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile della Polizia Locale di Cicciano.

AVVERTE

il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 2 del Decreto Legge n.33/2020 conv. in Legge 14.07.2020 n.74., al quale integralmente si rinvia, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui l'art. 650 c.p.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza municipale,


Il Sindaco
Dott. Giovanni Corrado
SINDACO